


N. 00901/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01304/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2010, proposto da:
ASSOCIAZIONE "PROMOZIONE SOCIALU", in persona del
legale rappresentante pro tempore; U.I.M. - UNIONE TUTELA
INSUFFICIENTI MENTALI, in persona del legale rappresentante
pro tempore; A.N.F.A.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE, in persona del legale
rappresentante pro tempore; U.L.C.F.S. - UNIONE LOTTA
CONTRO EMARGINAZIONE SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore; tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo in Torino, via San Pio V, 20;

contro

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL

CHIERESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Bogino, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese assunta dall'Assemblea Consortile durante la seduta del 13/7/2010 con verbale n. 15 del Registro, avente ad oggetto: "Manovra finanziaria di cui al D.L. n. 78/2010. Ricadute sui servizi sociali. Determinazioni.", pubblicata all'Albo Pretorio in data 11/8/2010;

di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le valutazioni poste a fondamento dell'atto

impugnato non rendono ragione della disposta sospensione "immediata" dei servizi erogati, pur a fronte di una riduzione dei finanziamenti regionali soltanto futura ed eventuale;

Ritenuta evidente la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, attesa la natura dei servizi sospesi;

Ritenute infondate, prima facie, le eccezioni processuali formulate dalla difesa del Consorzio, dal momento che né la Regione né l'ASL di Chieti rivestono, nel presente giudizio, la posizione processuale di soggetto controinteressato, la quale non può essere riconosciuta a chiunque abbia un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato, ma solo al soggetto che da quest'ultimo riceve un vantaggio diretto e immediato.

Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione dell'atto impugnato;
- b) compensa le spese della presente fase;
- c) fissa l'udienza di discussione del merito per il giorno 24 febbraio 2011.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne

comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)